

# REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

(art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193)

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 6-ter, del D.L. n. 193/2016, e nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 riconosciuta in capo ai Comuni.
2. Con la presente disciplina, il Comune di Casamassima introduce, in relazione alle entrate tributarie e delle sanzioni contestate per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, norme che consentano ai contribuenti, in applicazione del principio di buona fede e collaborazione reciproca fra Ente e contribuenti previsto dall'art. 10 della L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente derivante dalla notificazione di tutti gli atti di ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, notificati nel periodo riferito agli anni dal 2000 al 2016. Non è ammessa la definizione agevolativa parziale della debitoria che rientra nell'ambito applicativo del presente regolamento.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione alla definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei contravventori.
4. Per la definizione agevolata delle entrate tributarie, oggetto della presente disciplina, è prevista l'esclusione delle sanzioni, mentre per le sanzioni contestate a seguito delle violazioni alle norme del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata può avere ad oggetto esclusivamente la decurtazione delle somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'art. 2, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689..
5. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

## Art. 2 - Soggetti ammessi

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti che:
  - a) Hanno ricevuto la notifica, dal 2000 al 2016, di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

- b) Hanno proposto opposizione avverso i suddetti atti di ingiunzione, a condizione che la stessa opposizione non sia stata oggetto di sentenza definitiva da parte dell'organo giudicante e che l'interessato rinunci alla prosecuzione della lite, nonché alle relative spese di giudizio;
  - c) Hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli atti di ingiunzione di pagamento. Le somme versate anteriormente alla definizione agevolata restano definitivamente acquisite e non solo rimborsabili.
2. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
  3. Gli eredi possono definire la posizione debitoria di cui alla presente disciplina dei loro danti causa.
  4. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire la debitoria di cui alla presente disciplina.
  5. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
  6. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i soggetti legalmente autorizzati delle altre procedure concorsuali diverse dal fallimento.

### **Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda di agevolazione**

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il **30.04.2017**, apposita domanda da redigersi sul modello predisposto messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente.
2. La presentazione della domanda può avvenire a mezzo posta certificata presso il recapito pec: [tributi.casamassima.ba@anutel.it](mailto:tributi.casamassima.ba@anutel.it) o a mezzo raccomandata AR o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano al Comune di Casamassima-Ufficio Protocollo – piazza A. Moro n. 2- 70010 CASAMASSIMA (BA).
3. Entro il **30.06.2017**, il Comune emette un provvedimento indicante le somme dovute a seguito della medesima domanda e dispone, altresì, la consegna diretta del suddetto provvedimento presso l'ufficio Tributi o all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di agevolazione.
4. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata deve essere effettuato nelle modalità indicate nel provvedimento di accoglimento della domanda.

### **Art. 4 – Rateizzazione somme da corrispondere**

1. La rateizzazione deve essere richiesta dall'interessato con la domanda di ammissione alla definizione agevolata, nei termini e nelle modalità di seguito elencate:  
con rate di pari importo comprensive di interessi legali:  
UNICA RATA: scadenza il 31/07/2017;  
DUE RATE: 1° rata scadenza 31/07/2017; 2° rata 30/11/2017;  
TRE RATE: 1° rata scadenza 31/07/2017; 2° rata 30/11/2017; 3° rata 30/04/2018;  
QUATTRO RATE: 1° rata scadenza 31/07/2017; 2° rata 30/11/2017; 3° rata 30/04/2018, 4° rata 30/09/2018;
2. L'importo minimo della rata è di € 100,00.
3. Sulle rate sono dovuti gli interessi quantificati al tasso di interesse legale;
4. Il pagamento delle rate deve essere effettuato nelle modalità descritte nel provvedimento di accoglimento della domanda.
5. Il contribuente a pena di decadenza dal beneficio deve produrre all'Ente o al Concessionario entro 10 giorni lavorativi il pagamento di ogni rata e copia della ricevuta di versamento.

#### **Art. 5 – Istruttoria e perfezionamento della domanda di definizione agevolata**

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.
2. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.
3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento del dovuto, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle ingiunzioni oggetto della domanda di definizione agevolata. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e il comune prosegue l'attività di recupero del debito complessivo, il cui pagamento non può essere rateizzato.

#### **Art. 6 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla sua adozione.

## INDICE

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

**Art. 2 - Soggetti ammessi**

**Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda di agevolazione**

**Art. 4 – Rateizzazione somme da corrispondere**

**Art. 5 – Istruttoria e perfezionamento della domanda di definizione agevolata**

**Art. 6 - Norme finali**

**Art. 7 - Entrata in vigore**

